

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



## *Ripartizione Attività Contrattuale*

# Avviso di chiarimenti n. 7

### **GARA: 5/S/2021 - Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto ambientale presso gli edifici dell'Ateneo in 8 lotti**

Termine entro il quale possono richiedersi chiarimenti: 01/02/2022

Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 14/02/2022

Si riportano di seguito le risposte ai quesiti pervenuti, di competenza dell'UGCFSH

### **QUESITO n. 70**

- 1) (.....);
- 2) (.....);
- 3) Si chiede il nominativo della ditta che attualmente svolge il servizio posto a gara per ciascun lotto;
- 4) Si chiede l'elenco del personale attualmente impiegato nel servizio posto a gara con indicazione, per ciascun addetto, di: • Lotto di impiego • CCNL applicato • Qualifica • Livello • Sesso • Anzianità • Eventuale condizione di svantaggio • Eventuale trattamento ad personam-
- 5) (.....)

### **RISPOSTA al quesito n. 70**

3) Si riportano di seguito i nominativi delle società che svolgono attualmente il servizio di pulizia presso le sedi oggetto dei lotti sottoindicati:

- LOTTO 1, (**MSA**): DUSSMANN SERVICE S.R.L.;
- LOTTO 2, (**FUOR**): MERIDIONALE SERVIZI SOC. COOP;
- LOTTO 3, (**SGT**): MERIDIONALE SERVIZI SOC. COOP e RTI LA LUCENTEZZA SRL/LA LUCENTE SPA;
- LOTTO 4, (**FARM**): Miorelli Service S.p.A. (presso le strutture di Farmacia) e SCALA ENTERPRISE S.R.L. (presso il Complesso di Biotecnologie). La struttura di Scampia è destinata all'istituzione di nuova sede, non ancora consegnata.
- LOTTO 5, (**AGRARIA**): Skill s.c.a.r.l. e consorziate LaPulita e Service s.c.a.r.l e Service Key;
- LOTTO 6, (**VET**): RTI MERANESE SERVIZI SPA/ ISS ITALIA A. BARBATO SRL;
- LOTTO 7, (**CENTRALE**): DUSSMANN SERVICE S.R.L.;
- LOTTO 8, (**Centro Storico**): DUSSMANN SERVICE S.R.L. e MERIDIONALE SERVIZI SOC. COOP.

4) Si veda l'allegato "Scheda addetti".

### **QUESITO n. 71**

1) Si chiede di indicare le spese di pubblicazione da rimborsare alla Stazione Appaltante suddivise per Lotto.

### **RISPOSTA al quesito n. 71**

Si veda in proposito la risposta al quesito n. 32 contenuta nell'avviso di chiarimenti n. 2 (GA/2022/29 del 02/02/2022).

### **QUESITO n. 72**

si chiede se un'impresa di pulizie iscritta regolarmente al Registro delle Imprese per fascia di classificazione, ad esempio H), quindi in possesso del requisito di idoneità cui al paragrafo 7.1 sub a), possa ricorrere all'istituto dell'avvalimento per l'incremento della propria fascia ad una fascia superiore.

### **RISPOSTA al quesito n. 72**

No, non è possibile.

### **QUESITO n. 73**

si chiede di chiarire quanto segue: Nel documento denominato "SCHEDE ADDETTI" in riferimento al Lotto 5 e al Lotto 6 si chiede gentilmente di integrare i dati forniti con le date di assunzione per ciascun dipendente presente nella suddetta tabella; Inoltre, come si evince dall'art. 7 "PERSONALE - CLAUSOLA DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI ESIGENZE SOCIALI" del Capitolato Tecnico: "si precisa che il CCNL applicato dall'attuale Appaltatore per ciascun Lotto è il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi", si chiede di specificare la qualifica degli operatori dichiarati se trattasi di qualifica "Operai" oppure qualifica "Impiegati"; Si chiede di chiarire meglio la colonna denominata scatti mensili riportata per gli operatori dichiarati nel documento denominato "SCHEDE ADDETTI" specificando il numero degli scatti maturati per singolo dipendente.

### **RISPOSTA al quesito n. 73**

Trattasi di operai. Per il resto, si rinvia a quanto riportato nell'allegato "Schede Addetti", in cui sono riportati tutti gli elementi utili ai fini della formulazione dell'offerta.

### **QUESITO n. 74**

visti i riscontri ai quesiti pubblicati, siamo gentilmente a riproporre ns. quesito rimasto inevaso:

1) è ammessa la partecipazione di due operatore economici, non concorrenti nei medesimi lotti, controllate entrambe al 100% da un'unica Società Holding? Di seguito si riporta un esempio, per meglio specificare il ns. quesito:- la Società "C" controlla il 100% delle quote sociali della Società "A" e della Società "B": è ammessa la partecipazione della Società "A", per esempio, ai Lotti 1 e 2 e la contestuale partecipazione della Società "B" ai Lotti, per esempio, 3 e 4?

### **RISPOSTA al quesito n. 74**

Si veda la risposta al QUESITO n. 35 contenuta nell'avviso di chiarimenti n. 4 (GA/2022/35 del 04/02/2022).

### **QUESITO n. 75**

in considerazione che la fascia di classificazione risulta di fatto essere un requisito economico in quanto si ottiene con la dimostrazione dei fatturati degli ultimi tre anni finanziari indicati nei bilanci si chiede conferma che può essere oggetto di avvalimento

### **RISPOSTA al quesito n. 75**

No, non è possibile. La fascia di classificazione è un requisito di idoneità, come chiarito all'art. 8 del Disciplinare ai sensi del quale: *"Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 7.1 lett. a), conformemente a quanto previsto nel Bando Tipo n. 2 ANAC recante "Schema di disciplinare di gara Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", e come confermato dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. ex multis V sez. Consiglio di Stato, n. 7037/2020 del 16/11/2020)".*

#### **QUESITO n. 76**

Premesso che:-il sopralluogo presso la sede di Castel Volturno (LOTTO 5) veniva programmato per il giorno 01.02.2022 con il referente (...), il quale è risultato impossibilitato ad effettuare lo stesso (...);-l'effettuazione del sopralluogo, pertanto, è stata posticipata al giorno 11.02.2022, a soli 4 giorni dal termine di scadenza della gara in oggetto ( previsto per il giorno 14.02.2022);Per tale motivo la scrivente ditta chiede cortesemente di poter presentare una dichiarazione sostitutiva ai fini del sopralluogo dal momento che conosce lo stato dei luoghi di cui al LOTTO 5 poiché società che attualmente svolge il servizio presso il lotto in parola."

#### **RISPOSTA al quesito n. 76**

Si precisa che, come chiarito all'art. 11 del Disciplinare di Gara, il sopralluogo è obbligatorio ed assistito, pertanto non è sufficiente presentare una dichiarazione sostitutiva.

#### **QUESITO n. 77**

si chiede il seguente chiarimento: Fermo restando che il numero massimo di partecipazione è fissato in 2 Lotti si chiede conferma se è possibile partecipare per i lotti 3 e 4 come impresa singola e per i lotti 5 e 6 in raggruppamento con altra impresa che a sua volta partecipa come singola impresa ai lotti 7 e 8.

#### **RISPOSTA al quesito n. 77**

No, non è possibile.

Si riporta quanto prescritto all'art. 3 del Disciplinare di Gara: *"Ai sensi dell'art. 51, comma 2 del Codice, ciascun concorrente, sia che partecipi singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d'impresе, sia in forma consortile - può presentare offerta al massimo per 2 lotti. Nel **computo del n. 2 lotti saranno considerate tutte le forme di partecipazione** (a titolo esemplificativo il numero massimo di n. 2 lotti si intenderà raggiunto anche dall'impresa che partecipi ad un lotto in forma singola e all'altro in forma aggregata - RTI e/o consorzi costituiti o costituendi sia quale mandante che quale mandataria o in caso di avvalimento sia quale impresa ausiliata che quale impresa ausiliaria)".*

#### **QUESITO n. 78**

siamo un Consorzio Stabile di cui all'art 45 comma 2 lettera c) e vorremmo porre il seguente quesito: relativamente ai requisiti di gara da dover possedere, nel disciplinare paragrafo 7.5 inizialmente viene indicato che il requisito del punto 7.1 lett. a) (iscrizione registro) deve essere posseduto dal consorzio o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici e che i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, devono essere posseduti dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate. Successivamente nell'ultimo capoverso del paragrafo 7.5 del disciplinare viene indicato invece che la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti

requisiti in capo ai singoli consorziati. Si chiede quindi se sia corretta l'interpretazione secondo cui i requisiti siano soddisfatti se posseduti dal solo Consorzio.

#### **RISPOSTA al quesito n. 78**

Sì, si conferma.

#### **QUESITO n. 79**

Con riferimento al Modello A3 si chiede di confermare che lo stesso vada compilato dai singoli soggetti solo nel caso in cui il legale rappresentante non utilizzi il modello A2 per dichiarare le situazioni anche nei confronti degli stessi.

#### **RISPOSTA al quesito n. 79**

Sì, si conferma.

#### **QUESITO n. 80**

on la presente si richiede se è possibile avvalersi dell'istituto dell'avvalimento per il soddisfacimento del requisito 7.3\_REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE di cui al punto c.1 (cfr. pag 16).

#### **RISPOSTA al quesito n. 80**

Sì, è consentito.

#### **QUESITO n. 81**

1) (.....rif. quesito n.40.....)

2) Si chiede inoltre conferma che la comprova del suddetto requisito debba essere presentata in sede di aggiudicazione della gara e NON in sede di presentazione di offerta.

#### **RISPOSTA al quesito n. 81**

1) (.....);

2) Con riferimento al punto 7.2 del disciplinare di gara, lett. b) "Possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della copertura assicurativa contro i rischi professionali", si precisa che la comprova del requisito va fornita in sede di aggiudicazione, purché la **polizza sia posseduta con data certa, anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte**, fermo restando che **l'eventuale dichiarazione dell'assicuratore di impegno ad estendere il massimale** (laddove l'importo della polizza sia inferiore ai massimali richiesti dal bando) **dovrà essere presentata in sede di partecipazione.**

#### **QUESITO n. 82**

1) In merito al chiarimento n.10 si evidenzia che, contrariamente a quanto da Voi risposto, al punto 7.2 pag. 15 del disciplinare di gara è esplicitamente previsto "a pena di esclusione, [...]eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore dell'appalto". si chiede pertanto di voler confermare quanto riportato nel disciplinare di gara.

2) (.....).

3) (.....).

#### **RISPOSTA al quesito n. 82**

1)Fermo quanto contenuto nell'avviso n. 5 (GA/2022/36 del 04/02/2022), si precisa che il requisito di cui al punto 7.2 deve essere posseduto, ai fini della partecipazione, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Si precisa altresì che **l'eventuale dichiarazione di impegno ad adeguare il valore della polizza, da parte dell'assicuratore** (laddove l'importo della stessa sia inferiore ai massimali richiesti dal bando), **deve essere presentata in sede di partecipazione.**

- 2) (.....);  
3) (.....).

### **QUESITO n. 83**

Al chiarimento n. 10, alla domanda di un operatore circa la possibilità di produrre una dichiarazione di impegno da parte della compagnia assicurativa di adeguamento del valore della polizza, questa SA ha risposto in modo negativo. Nel disciplinare di gara si legge al punto 7.2 "La comprova di tale requisito (ossia della polizza RC) è fornita mediante la produzione della relativa polizza, in copia conforme, e a pena di esclusione, dell'eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore dell'appalto.

"Si chiede di chiarire quale delle due affermazioni sia corretta, quella del disciplinare o quella del chiarimento? Ossia si chiede se per il requisito della copertura assicurativa contro i rischi professionali per i massimali minimi corrispondenti a n. UNA volta l'importo a base di gara per ciascun lotto, nell'ipotesi in cui il valore della polizza abbia nella sola fase di partecipazione importo inferiore, sia consentito rilasciare una dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza successivamente all'aggiudicazione.

### **RISPOSTA al quesito n. 83**

Si rinvia alla risposta al quesito n. 82.

### **QUESITO n. 84**

Con riferimento al requisito di cui all'art. 7.2 del disciplinare ed al riscontro dato al quesito n. 10 con la presente si nota che la risposta controverte quanto indicato nel disciplinare di gara all'art. su indicato, in quanto recita:"... La comprova di tale requisito è fornita mediante la produzione della relativa polizza, in copia conforme, e a pena di esclusione, dell'eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore dell'appalto. "Pertanto nel disciplinare di gara è previsto che nel caso di rc con massimali non adeguati a quelli richiesti, possa essere presentata anche dichiarazione di impegno dell'assicurazione ad aumentare i massimali in caso di aggiudicazione. Dunque con la presente si chiede di confermare che il riscontro al quesito n. 10 trattasi di refuso.

### **RISPOSTA al quesito n. 84**

Si rinvia alla risposta al quesito n. 82.

### **QUESITO n. 85**

In riferimento al requisito di cui all'art. 7.2 del disciplinare è previsto che per la partecipazione alla gara possa essere presentata RC aziendale con allegata dichiarazione di impegno da parte della compagnia assicuratrice ad adeguare i massimali in caso di aggiudicazione. Con il Vs riscontro al quesito n. 10 pubblicato il 28/1/2022, è stata praticamente modificata la lex specialis di gara. Con la presente si chiede se il riscontro sia un mero errore materiale e si chiede di confermare che per la partecipazione alla gara possa essere presentata, unitamente alla rc, dichiarazione di impegno da parte della compagnia assicuratrice ad adeguare i massimali in caso di aggiudicazione.

### **RISPOSTA al quesito n. 85**

Si rinvia alla risposta al quesito n. 82.

### **QUESITO n. 86**

...al paragrafo n. 7.2 del disciplinare di gara viene indicato che la comprova del requisito è fornita mediante la produzione della relativa polizza, in copia conforme, e a pena di esclusione, dell'eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore

dell'appalto. La Vs. risposta al quesito n. 10 però cozza con quanto indicato al paragrafo 7.2. Si chiede quindi in che maniera debba essere comprovato il requisito in caso di polizza RCT RCO inferiore all'importo del lotto al quale si vuole partecipare.

**RISPOSTA al quesito n. 86**

Si rinvia alla risposta al quesito n. 82.

**QUESITO n. 87**

Nel caso di partecipazione come singolo Operatore Economico e con riferimento all'opzione da barrare a pagina 8 del Modello A2:"5) che il requisito di cui al punto 7.2 lett. b) del Disciplinare di gara è posseduto:(compilare se soggetto di cui all'art. 45 comma 2, lett. a)θ 5.a.1) in misura integrale dal presente operatore economico, per il massimale di Euro \_\_\_\_\_;" Si chiede di confermare che l'Operatore Economico che presenti RCT-RCO in suo possesso, con allegata dichiarazione integrativa di impegno dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale sia inferiore al valore dell'appalto, soddisfi il requisito e dunque possa barrare comunque l'opzione 5.a.1) integrando la documentazione a comprova sopra citata come appunto previsto dal disciplinare a pagina 15. In caso diverso, si chiede di chiarire tale punto

**RISPOSTA al quesito n.87**

Si rinvia alla risposta al quesito n. 82.

**IL DIRIGENTE**

**Dott.ssa Rossella Maio**

*Firmato digitalmente*